

Appalti (2)

Interdittiva antimafia: legittimazione ad impugnare

Gli amministratori ed i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all'impugnazione di tale provvedimento

Adunanza Plenaria, n. 3 del 28 gennaio 2022

Approfondisci...

La questione rimessa dal C.G.A. all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato riguarda due aspetti: a) se in materia di impugnazione di interdittive antimafia vada, o meno, riconosciuta, in capo ad ex amministratori e soci della società attinta, autonoma legittimazione a ricorrere, avuto riguardo alla situazione giuridica dedotta in giudizio, e se gli stessi vadano ritenuti soggetti che patiscano "effetti diretti" dall'adozione di provvedimenti di siffatta natura; b) in caso di soluzione positiva al primo quesito, se l'effetto devolutivo proprio dell'appello si estenda anche al caso in cui il ricorso in primo grado non sia stato riunito a ricorsi aventi ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento da parte degli stessi ovvero da diversi ricorrenti.

Al secondo quesito l'Adunanza non ha risposto, in quanto assorbito dalla risposta fornita al primo quesito. L'A.P. ha infatti formulato il principio di diritto secondo cui *"gli amministratori ed i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all'impugnazione di tale provvedimento"*.
